



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 631

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

18/12/2022 - 00:39

Indice

1. DDL S. 631 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 631.....	4

1. DDL S. 631 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 631
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

Iter

12 settembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.631

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Raffaele Fantetti](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Francesca Alderisi](#) ([FI-BP](#)), [Licia Ronzulli](#) ([FI-BP](#)), [Vito Rosario Petrocelli](#) ([M5S](#)), [Massimo Mallegni](#) ([FI-BP](#)), [Gaetano Quagliariello](#) ([FI-BP](#)), [Maurizio Gasparri](#) ([FI-BP](#)), [Christian Solinas](#) ([L-SP](#)), [Gilberto Pichetto Fratin](#) ([FI-BP](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#)), [Adriano Cario](#) ([Misto, MAIE](#)), [Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori](#) ([FI-BP](#)), [Dario Damiani](#) ([FI-BP](#)), [Antonio Saccone](#) ([FI-BP](#)), [Marco Marsilio](#) ([Fdi](#)), [Massimo Ferro](#) ([FI-BP](#)), [Enrico Aimi](#) ([FI-BP](#)), [Francesco Battistoni](#) ([FI-BP](#)), [Paola Binetti](#) ([FI-BP](#)), [Marco Perosino](#) ([FI-BP](#)), [Marco Siclari](#) ([FI-BP](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 20 del 11 luglio 2018.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI BICAMERALI , ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede redigente il 12 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 35 del 12 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 631

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 631

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FANTETTI**, **ALDERISI**, **RONZULLI**, **PETROCELLI**, **MALLEGNI**, **QUAGLIARIELLO**, **GASPARRI**, **SOLINAS**, **PICHETTO FRATIN**, **GALLONE**, **CARIO**, **MANGIALAVORI**, **DAMIANI**, **SACCONI**, **MARSILIO**, **FERRO**, **AIMI**, **BATTISTONI**, **BINETTI**, **PEROSINO**, **SICLARI** e **RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

Onorevoli Senatori. - Sono circa 4 milioni i connazionali residenti all'estero.

Nella storia d'Italia l'emigrazione si pone come un aspetto di profondo significato sia sotto il profilo storico-geografico, sia sotto quello sociale-antropologico.

Sin dai primi decenni dell'unità d'Italia sono stati migliaia i cittadini che ogni anno lasciavano il nostro Paese per cercare altrove un futuro migliore. Partiti in epoche diverse e per ragioni diverse, ma tutti con lo stesso sogno, gli emigranti, i loro figli, i loro nipoti e i loro pronipoti costituiscono oggi le nostre comunità all'estero. Ad essi si aggiungono le centinaia di giovani che si recano all'estero a fini di studio o professionali.

Alle nostre comunità all'estero lo Stato italiano ha da sempre riconosciuto un importante ruolo nella loro funzione di portatori di «italianità» e ha, dall'altro lato, compiuto ogni sforzo affinché queste comunità continuassero a sentire saldo il legame con il proprio Paese di origine.

Inizialmente sono nati spontaneamente, e per lo più su base regionale, fenomeni associativi che potessero creare all'estero un tessuto connettivo per i nostri connazionali; un tessuto all'interno del quale potessero trovare aiuto e appoggio e a loro volta fornire assistenza a chi - magari ultimo arrivato - versasse in condizioni di difficoltà.

Successivamente il legislatore nazionale ha istituito degli organismi di vera e propria rappresentanza degli italiani all'estero; da un lato i Comitati dell'emigrazione italiana, divenuti poi, con l'evoluzione normativa, i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), dall'altro la creazione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con finalità più prettamente politiche.

A tal proposito, nella XVI legislatura, in data 25 maggio 2011, fu approvato dal Senato in prima lettura, il disegno di legge atto Senato n. 1460 - il cui *iter* non ebbe seguito alla Camera -, che disciplinava *ex novo* la materia dei suddetti organismi, con l'intento di razionalizzarli e di valorizzare il criterio della rappresentanza democratica, che garantisce la legittimità e l'autorevolezza di tali istituzioni nei confronti degli interlocutori esteri.

La normativa sulla rappresentanza istituzionale degli italiani all'estero si fonda sul legame tra il riconoscimento dei diritti politici e il possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente da dove è situata la residenza.

Nel corso delle XIV, XV, XVI e XVII legislature è stato istituito al Senato il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, con il compito di approfondire il tema della condizione, dei problemi e delle aspettative delle comunità italiane residenti all'estero.

Occorre però, al fine di riconoscere e valorizzare, come detto precedentemente, l'importante ruolo che hanno gli italiani all'estero nella loro funzione di portatori di «italianità», prevedere l'istituzione di una Commissione bicamerale che dovrà svolgere compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa

sulle questioni degli italiani residenti all'estero, sulla base del programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero e incontri con il Governo, le regioni, le amministrazioni pubbliche, il CGIE e le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero. Le questioni di cui la Commissione per le questioni degli italiani all'estero si dovrebbe occupare costantemente sono molteplici; in particolare dovrà mantenere vivo il collegamento con i nostri connazionali all'estero e continuare nello svolgimento delle funzioni volte a soddisfare le legittime aspettative dei connazionali, nella consapevolezza che gli italiani residenti all'estero sono per l'Italia una risorsa economica, sociale, culturale e politica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita la Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, sulla base del programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero e incontri con il Governo, le regioni, le amministrazioni pubbliche, il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero. In particolare la Commissione ha il compito di formulare proposte al fine di:

- a) operare una riforma della rappresentanza degli italiani all'estero;
- b) operare una riforma urgente della legge elettorale ordinaria per la circoscrizione Estero;
- c) definire le regole per il recupero e il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;
- d) adeguare la rete e i servizi consolari diplomatici nel mondo per rispondere a due bisogni specifici e diversi che sono quelli degli italiani residenti all'estero e quelli della promozione dell'Italia nel mondo sul piano economico, politico e culturale;
- e) promuovere la lingua e la cultura italiana nei corsi di lingua e cultura nelle scuole italiane e negli istituti di cultura italiana all'estero;
- f) riformare l'informazione italiana all'estero, mediante agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero;
- g) fornire assistenza agli italiani residenti all'estero in stato di indigenza;
- h) riformare l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- i) garantire un concreto funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli italiani residenti all'estero;
- l) analizzare il ruolo, il funzionamento e il potenziamento dei patronati italiani all'estero;
- m) promuovere il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- n) promuovere il coordinamento delle iniziative che le regioni italiane svolgono all'estero a favore dei loro cittadini emigrati;
- o) promuovere accordi internazionali per facilitare scambi fra università per studi, ricerche e formazione professionale;
- p) prevedere la partecipazione regolare di una delegazione parlamentare della circoscrizione Estero alle riunioni delle Commissioni continentali, dell'assemblea plenaria e del Comitato di presidenza del CGIE;
- q) promuovere la conoscenza e lo studio della storia e della realtà attuale dell'immigrazione italiana nelle scuole italiane in Italia.

Art. 2.

(Composizione e funzioni)

della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.
2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.
5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere.
6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per il 2018 e di 30.000 euro a decorrere dal 2019, sono suddivise in parte eguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

